



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1° ISTITUTO COMPRENSIVO DESENZANO

C.M. BSIC8AA00Q – C.F. 84004450171 - IPA UFDYNN

via Pace, 32 - 25015 Desenzano del Garda (BS)

Tel: 030/9141359-030/9120341-030/9124280

www.primoicdesenzano.gov.it

bsic8aa00q@pec.istruzione.it - bsic8aa00q@istruzione.it

1° ISTITUTO COMPRENSIVO – DESENZANO DEL GARDA
Prot. 0003840 del 30/08/2017
05-10 (Uscita)

Desenzano del Garda 30 agosto 2017

Alle famiglie degli alunni
dell'IC1 di Desenzano del Garda
ATTI
Sito web

Oggetto : vaccinazioni obbligatorie

Come è noto è stato approvato un decreto-legge che estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età, compresa tra zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco:

- Anti-poliomielitica;
- Anti-difterica;
- Anti-tetanica;
- Anti-epatite B;
- Anti-pertosse
- *Anti-Haemophilus injluenzae tipo B;*
- Anti-morbillo;
- Anti-rosolia;
- Anti-parotite;
- Anti-varicella;

Le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione e le scuole private non paritarie devono acquisire la documentazione concernente l'obbligo vaccinale, segnalando successivamente all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza l'eventuale mancata presentazione di tale documentazione e adottando le misure relative alla composizione delle classi.

I dirigenti scolastici, all'atto dell' iscrizione, richiedono ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.

Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato alla presente.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL).

Potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di

cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva.

In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. 1, co. 3);

b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica.

Per l'anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione dovrà essere consegnata ai docenti della classe :

- **entro il 10 settembre 2017** per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia e delle sezioni primavera;

- **entro il 31 ottobre 2017** per tutti gli altri gradi di istruzione.

Si precisa che la documentazione di cui sopra dovrà essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica.

La mancata presentazione della documentazione sarà segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini sopra indicati.

Per l'anno scolastico **2017-2018**, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato) la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali **dovrà essere consegnata ai docenti della classe, entro il 10 marzo 2018.**

Scuola dell'infanzia :

Dall'anno scolastico **2017-18** la presentazione della documentazione **vaccinale entro il 10 settembre 2017** (art. 5, co. 1) costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia decorso tale termine, entro i successivi 10 giorni, il dirigente scolastico comunicherà alla ASL la mancata presentazione della idonea documentazione e i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire l'accesso ai servizi.

Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado :

In caso di mancata osservanza della presentazione dell'idonea documentazione entro i termini stabiliti dalla legge sopra richiamati, il dirigente scolastico, nei successivi 10 giorni, effettuerà la segnalazione all'azienda sanitaria locale (art. 3, commi 2 e 3) al fine di attivare quanto previsto dall'art. 1, co. 4. In ogni caso la mancata presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determinerà la decadenza dell'iscrizione, né impedisce la partecipazione agli esami.

Il Dirigente scolastico
Carlo Viara